



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 1° LUGLIO 2019

Art. 6 (Accordo)

NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi sistemi giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti esprimono il loro accordo sulla possibilità di instaurare una cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti, di seguito elencate: a. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; b. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; c. armi da fuoco automatiche e relative munizioni; d. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; e. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; f. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; h. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; i. materiali specifici per l'addestramento militare; j. sistemi ed attrezzature costruiti per la produzione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; k. attrezzature speciali appositamente costruite per uso militare. Il reciproco approvvigionamento di materiali d'interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette tra i due Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Le Parti s'impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità: a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambi di esperienze nel campo tecnico; c. produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno supporto tecnico - amministrativo reciproco, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 72
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-72-2021/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it